



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 124 del 13/07/2020

Oggetto: COMUNE DI SALA BAGANZA - VARIANTE N. 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "P.P.18". ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 37 DEL 30/09/2019. PARERE AI SENSI DELL'ART 35. DELLA L.R. 20/2000 MOD. E DELLA L.R. 24/17.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che il Comune di Sala Baganza è dotato di PSC approvato con atto di C.C. n.39 del 24.9.2015 e di RUE approvato con atto di C.C n. 70 del 13.12.2017;

che con atto di C.C. n.14 del 4.2.2009 il Comune approvava il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in oggetto, mai convenzionato negli anni a seguire e dunque mai attuato;

DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio e che, pur abrogando la L.R. 20/2000, all'art. 4 dispone che i Comuni, in attesa di adeguare la propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina

regionale del territorio, possono avviare e approvare varianti specifiche secondo la procedura previgente della L.R. 20/2000, al fine di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti;

PREMESSO INOLTRE

che il Comune di Sala Baganza, con nota prot. n. 11245 del 24.12.2019 ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.20/2000 mod, gli elaborati relativi alla variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica in oggetto;

che per tale piano, già previsto in sede di PRG, la disciplina dettata del PSC e dal RUE indica un criterio di continuità con la pianificazione previgente fino alla data di approvazione del 1° POC , peraltro mai elaborato;

che l'art. 8.6, comma 11 delle norme di RUE indica inoltre il PP9 del previgente PRG, come idoneo a ricevere diritti edificatori di altri comparti già pianificati nel PRG vigente tramite specifici accordi con i privati;

che, al fine di agevolare l'attuazione del comparto PP9, era stata approvata una deliberazione (C.C. n. 63 del 15.12.2014), relativa ad un accordo tra Comune e le due imprese interessate di cui una successivamente in concordato preventivo omologato;

che con l'accordo sottoscritto in data 2/4/2015 il subentrante e unico soggetto attuatore, a fronte del completamento delle opere di urbanizzazione del comparto PP9, accordava il trasferimento di 800-1000 mq di S.U. dal PP18 al PP9;

che solo ora, però, si è trovato un accordo sui criteri per procedere alle modifiche necessarie che impongono due varianti ai PP sopracitati;

VISTO

che con nota del 4.3.2020 il Comune ha trasmesso i pareri di ARPAE (PG RP- 198856/2020-572/2020) e AUSL (Prot 2368/2020);

che ARPA e AUSL hanno formulato parere favorevole, non evidenziando a carico degli aspetti ambientali di competenza nessun elemento di criticità derivante dalla esecuzione dell'intervento progettuale presentato;

i pareri positivi di ARPAE e AUSL si ritiene non necessario sottoporre la stessa a procedura di VAS;

CONSTATATO

che il PP18 viene ora modificato limitatamente alla SU che si riduce in misura pari alla quota edificatoria di competenza comunale di 1.211,72 mq. senza alterazione degli standard di legge;

CONSIDERATO:

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha rilevato contrasti con la Pianificazione sovraordinata vigente né con la Legge urbanistica 24/17;

che nel periodo del deposito non sono pervenute osservazioni ;

che, presa visione degli elaborati trasmessi, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connessi all'attuazione del piano in oggetto;

che, in merito alla compatibilità della proposta di variante al Piano Particolareggiato con gli aspetti geologici e sismici del territorio interessato, considerate le analisi effettuate nello Studio di Microzonazione Sismica del territorio comunale, elaborato ai sensi dell'OPCM n.4007/2012 e Del. di G.R. n.1302 del 10/09/2012, si esprime un parere favorevole, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutata la proposta di variante PUA non ritiene di formulare osservazioni di carattere urbanistico;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad

apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, sulla variante al PP 18 del Comune di Sala Baganza ;

di trasmettere altresì al Comune di Sala Baganza copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1939 /2020** ad oggetto:

" COMUNE DI SALA BAGANZA - VARIANTE N. 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "P.P.18". ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 37 DEL 30/09/2019. PARERE AI SENSI DELL'ART 35. DELLA L.R. 20/2000 MOD. E DELLA L.R. 24/17. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 10/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale